

**IMPOSTE E TASSE**di **GIANNI ALLEGRETTI****Tutte le misure della legge di Bilancio per il comparto agricolo**

*La legge di Bilancio 2023 contiene diverse misure riservate al comparto agricolo che, ancorché definibili come "minori", sono comunque di interesse.*

Di seguito, in estrema sintesi, esponiamo tutte le misure di interesse specifico del settore agricolo contenute nella legge di Bilancio 2023.

**Bonus carburante agricolo (cc. 45-50)** - Viene esteso anche al primo trimestre 2023 il credito d'imposta del 20% già previsto nel 2022 per l'acquisto di carburante per la trazione dei mezzi agricoli fruibile anche dalle imprese agromeccaniche, operanti con Codice ATECO 01.61, nonché per i combustibili utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all'allevamento di animali. Il credito è utilizzabile, ovvero cedibile solo per intero, entro il 31.12.2023.

**Detassazione Irpef (c. 80)** - Anche per l'anno 2023 i redditi dominicali e agrari dei terreni sono esclusi dalla base imponibile per gli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) e i Coltivatori Diretti (C.D.), iscritti nella gestione previdenziale.

**Rivalutazione di quote societarie e dei terreni (cc. 107-109)** - Sono riaperti i termini per la rideterminazione del valore fiscale di quote societarie e dei terreni posseduti al 1.01.2023 con le ormai consuete modalità della perizia da redigere entro il 15.11.2023 e del contestuale versamento, integrale ovvero della prima di 3 rate, dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura incrementata del 16%.

**Agevolazioni PPC (c. 110)** - L'agevolazione prevista per la formazione della piccola proprietà contadina è estesa agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni, prive di iscrizione nella gestione previdenziale prevista per gli I.A.P. e i C.D., a condizione che dichiarino nell'atto di trasferimento di volerla conseguire entro i successivi 24 mesi.

**Trasferimento di proprietà di fondi rustici montani (c. 111)** - E' prevista l'esenzione dall'imposta catastale e di bollo e l'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa per gli atti di trasferimento di fondi rustici situati in Comuni montani a favore di I.A.P. e coltivatori diretti iscritti nella gestione previdenziale, nonché a soggetti non iscritti, ma che dichiarino nell'atto di impegnarsi a coltivare direttamente il fondo per almeno 5 anni e pure a favore di cooperative che conducono direttamente i terreni.

**Decontribuzione per giovani agricoltori (c. 300)** - E' prorogato al 31.12.2023 il termine per l'iscrizione alla previdenza agricola fruendo dell'esonero per 24 mesi dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 40 anni.

**Garanzie Ismea per il credito a imprese agricole (c. 394)** - E' previsto uno stanziamento di 80 milioni a favore di Ismea per l'anno 2023 da utilizzare per offrire garanzie per l'accesso al credito da parte delle imprese agricole.

**Raccolta di legna su aree demaniali (cc. 443-445)** - E' previsto un fondo di 500.000 euro annui da erogare secondo modalità da stabilire con decreto per incentivare la raccolta di legname nell'alveo di fiumi, torrenti, sponde di laghi e battigia di mare depositato a seguito di eventi atmosferici, mareggiate e piene con finalità di contenimento dei consumi energetici e di promozione della produzione di energia da biomassa legnosa e dell'autoconsumo e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Bene l'incentivo finanziario, ma **appaiono necessari chiarimenti per l'inquadramento dell'attività** di raccolta che potrebbe considerarsi attività connessa di prestazione di servizi di cui all'art. 2135, c. 3 c.c., la cui tassazione potrebbe avvenire secondo le regole di cui all'art. 56-bis, c. 3 Tuir mentre, ai fini Iva, nel rispetto della prevalenza del legname proprio, può trovare applicazione il regime speciale di cui all'art. 34-bis D.P.R. 633/1972 così come il rispetto della prevalenza è richiesto in caso di utilizzo del legname raccolto per la